SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

11° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2004

Presidenza del presidente PONTONE

DL 1188

TIPOGRAFIA DEL SENATO (360)

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2917) ***Disciplina dell'attività di acconciatore,*** risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari ed altri; Gamba ed altri; Cazzaro ed altri; D'Agrò ed altri. Approvato dalla Camera dei deputati

(778) ***BASTIANONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 6
COVIELLO *(Mar-DL-U)* 4, 5
* D'IPPOLITO *(FI), relatrice* 5
MACONI *(DS-U)* 4, 5
VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive* 3

N.B. *Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.*

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Alleanza Popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2917) ***Disciplina dell'attività di acconciatore,*** risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari ed altri; Gamba ed altri; Cazzaro ed altri; D'Agrò ed altri. Approvato dalla Camera dei deputati

(778) ***BASTIANONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 14 febbraio 1963 n. 161, concernente la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2917, approvato dalla Camera dei deputati, e 778, sospesa nella seduta del 5 maggio scorso.

Colleghi, do lettura del parere pervenuto dalla prima Commissione permanente:

«La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario: si tratta, infatti, di iniziative contenenti disposizioni non riconducibili a materia di competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni, quale la materia «professioni», bensì volte a regolare un'attività artigiana la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa regionale e che non possono essere neppure ricondotte alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza».

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Il provvedimento in esame è stato approvato all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento ed è stato altresì concordato con le Regioni alle quali, come si evince dal testo, è peraltro riconosciuta un'ampia libertà di azione per quanto concerne la preparazione e la formazione professionale degli appartenenti alla categoria.

Inoltre, anche se è vero che l'artigianato è materia di esclusiva competenza regionale – come viene ricordato nel parere – nel nostro caso, non esistendo una cornice normativa a livello nazionale della figura unica dell'acconciatore rispetto alle tre figure precedentemente previste (barbiere, acconciatore per uomo e acconciatore per donna), si è ritenuto opportuno elaborare un provvedimento *ad choc* contenente norme di principio con riferimento ad una categoria unitaria, demandando alle Regioni la puntuale attuazione del provvedimento nonché la disciplina relativa all'organizzazione dei corsi professionali e alla gestione dell'attività.

Il parere espresso dalla 1ª Commissione permanente mi lascia piuttosto perplesso: infatti in quell'ottica la stessa legge quadro nazionale sul

commercio, che pure ammette la legislazione regionale, andrebbe eliminata in quanto il commercio rientra nell'esclusiva competenza delle Regioni. È un precedente disastroso perché qualora vi fosse la volontà di procedere ad una revisione della legge sul commercio, sempre nel quadro di una cornice nazionale su cui incardinare la legislazione concorrente, si creerebbe una situazione molto difficile.

Mi chiedo, inoltre, perché lo stesso problema non si sia presentato per il disegno di legge in materia di affiliazione commerciale, recentemente approvato dalla Commissione, giacché anche in quel caso, trattandosi di materia commerciale, in base ad una stretta interpretazione del dettato costituzionale avrebbe dovuto essere richiamata l'esclusiva competenza regionale. Il provvedimento però è stato approvato in quanto contenente esclusivamente i principi fondamentali di una determinata disciplina.

COVIELLO *(Mar-DL-U).* Colleghi, giudico interessante la tesi del Sottosegretario che cerca di indicare il modo per uscire dalla situazione di stallo creata dal parere espresso dalla 1ª Commissione permanente.

Il provvedimento a mio avviso dovrebbe avere il contenuto di una norma di principio, non potendosi più parlare di norma quadro stante la revisione del titolo V della Costituzione. Una norma di principio presentata in questi termini dal Governo consentirebbe alla 1ª Commissione di rivedere il suo parere e servirebbe a regolamentare quella parte di normativa che, essendo pregressa rispetto al titolo V della Costituzione, presenta anch'essa la necessità di un richiamo a principi generali.

È anche possibile che la Commissione affari costituzionali abbia preso un abbaglio, trattandosi, nel caso in esame, di una norma di principio. Ma se il Governo la considera già tale, probabilmente si rende opportuno l'inserimento di correttivi o integrazioni alle disposizioni dei disegni di legge per sottolineare il loro carattere di norme di principio. Dalla lettura del testo dei provvedimenti, nella stesura attuale, sembrerebbe invece che una nuova categoria si affianchi alle altre e ciò appare incostituzionale alla luce del titolo V della Costituzione. La questione assumerebbe una diversa valenza se si emanasse una norma di principio finalizzata a rivedere tutta la normativa riguardante le figure professionali in esame. Suggerisco al Governo di agire in tal senso in modo da superare agevolmente l'ostacolo, anche a beneficio dei presentatori del provvedimento.

MACONI *(DS-U).* Non voglio entrare negli aspetti tecnici della questione, tuttavia rilevo un certo imbarazzo da parte del sottosegretario Valducci. Egli, infatti, ha sottolineato che siamo di fronte ad un provvedimento approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati. Inoltre, disegni di legge di analogo contenuto erano stati presentati sin dalla scorsa legislatura e continuano a non trovare soluzione nonostante il largo consenso degli operatori e di tutte le forze politiche.

Non so suggerire la via di uscita dal punto di vista interpretativo, ma credo che ci troviamo di fronte ad un provvedimento che non interferisce con la riforma del titolo V della Costituzione.

COVIELLO *(Mar-DL-U)*. La Commissione affari costituzionali richiama la dizione contenuta nel titolo V della Costituzione.

MACONI *(DS-U)*. Mi sembra però che siamo di fronte ad un provvedimento che si limita a fissare i criteri generali in base ai quali è possibile esercitare la professione, garantire la qualità del servizio e le condizioni di sicurezza del cliente-utente, ferma restando la completa autonomia delle Regioni a legiferare sulla materia e l'autonomia dei Comuni relativamente alle autorizzazioni e ai regimi di concessione.

Credo pertanto che la Commissione affari costituzionali possa rivedere il proprio giudizio.

D'IPPOLITO, *relatrice*. Desidero innanzi tutto ribadire le preoccupazioni espresse dal Governo e sottolineare la grande attenzione ottenuta dal provvedimento nell'altro ramo del Parlamento. Anche la Commissione affari costituzionali della Camera è stata chiamata ad esprimere un parere sulla compatibilità costituzionale dei disegni di legge sottoposti alla nostra attenzione e non è giunta alle stesse conclusioni.

Rispetto alle considerazioni del collega Coviello, mi permetto di far rilevare che proprio l'articolo 1 del disegno di legge n. 2917 precisa che la presente legge reca i principi fondamentali di disciplina dell'attività professionale di acconciatore, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Pertanto, rispetto all'eccezione sollevata dal collega, la risposta è già compresa nella lettera e nel testo del provvedimento.

Ieri sono state sollevate particolari questioni di merito rispetto alle quali possiamo anche fornire una risposta soddisfacente, ma il problema di fondo, vale a dire la contrarietà della 1ª Commissione, ci impone di approfondire le questioni poste dalla Commissione affari costituzionali nella direzione offerta dal Governo. Sono pertanto favorevole ad una mediazione del medesimo al fine di pervenire ad un esito positivo.

Condivido anche la preoccupazione – sempre espressa dal Governo – che questo parere negativo possa rappresentare un precedente pericoloso, nonché un ostacolo ad ipotesi normative similari. Ritengo altresì che il timore di una violazione del dettato costituzionale derivante dall'interpretazione della 1ª Commissione possa trovare valide ragioni di superamento all'interno di un nuovo percorso di approfondimento giuridico. Probabilmente, un'ulteriore indagine, anche alla luce del dibattito fin qui svolto, consentirà di superare le difficoltà sollevate.

COVIELLO *(Mar-DL-U)*. Un ulteriore chiarimento: desidero precisare che il mio voleva essere soltanto un suggerimento al fine di superare le perplessità manifestate dalla Commissione affari costituzionali che nel suo parere sostiene la totale incompetenza legislativa statale in ordine all'oggetto dei disegni di legge in esame. Si afferma infatti che non si fa riferimento a materia di legislazione concorrente e da ciò consegue che il Parlamento non è chiamato a definire neanche le norme di principio.

Per queste ragioni mi sono permesso di sottolineare l'opportunità di approfondire la questione e quindi di inserire dei correttivi, in assenza dei quali verrà revocata la sede deliberante e quindi ci si troverà in grosse difficoltà quando il provvedimento verrà esaminato dall'Assemblea. Il mio intervento voleva pertanto essere di aiuto e non di contrasto.

PRESIDENTE. Ritengo anch'io opportuno effettuare tutti i necessari approfondimenti in ordine ai profili di costituzionalità.

Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,55.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti

€ 0,50